

## COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Metodi di calcolo del volume in applicazione del delibera di Consiglio comunale n. 30 del 22/10/2009 concernente la L.R. 14/09 "piano casa".

Fino al 12-06-1978	Volume "vuoto per pieno".
dal 13-06-1978 al 29-07-1983	<p>Volume del solido emergente dal terreno, ad eccezione delle logge rientranti non più di m 1,20, dei porticati soggetti a servitù di pubblico transito, dei volumi tecnici emergenti dal piano di copertura (torri di scale e di ascensori, sottotetti non praticabili, camini, ecc.).</p> <p>Non sono computati al fine del calcolo del volume per la applicazione dei rapporti di densità: i garage, le cantine, gli accessori vari che abbiano un'altezza utile non superiore a m 2,30 e non superino il 50% della superficie abitabile.</p>
dal 30-07-1983 al 26-01-1996	<p>Volume del solido emergente dal terreno, ad eccezione delle logge rientranti non più di m 1,20, dei portici soggetti a servitù di uso pubblico e dei portici che non abbiano chiusura su tre lati, e dei volumi tecnici ( torri di scale e di ascensori, sottotetti non praticabili, camini, ecc.).</p> <p>Non sono computati, ai fini del calcolo del volume per l'applicazione dei rapporti di densità edilizia: i garage, le cantine, gli accessori vari posti al piano terra che abbiano un'altezza utile non superiore a m 2,40 e non superino il 50% della superficie abitabile.</p>
dal 27-01-1996 al 12-06-2001	<p>Volume del solido emergente dal terreno, ad eccezione delle logge rientranti non più di m 1,50, dei portici soggetti a servitù di uso pubblico e dei portici aperti almeno su due lati, e dei volumi tecnici (torri di scale e di ascensori, sottotetti praticabili, e assimilabili). Per sottotetti praticabili si intendono quelli con tetto inclinato aventi altezza media, per ogni vano o porzione di vano, non superiore a m 2,20, pendenza della copertura non superiore al 35%, altezza massima dell'attacco della copertura (intradosso del solaio inclinato di copertura) all'estradosso del solaio di pavimento del sottotetto non superiore a m 0,50, superficie massima per abbaino non superiore a mq 0,75; la superficie illuminante del sottotetto non dovrà essere superiore a 1/15 (un quindicesimo) di quella di pavimento. Non sono computati, ai fini del calcolo del volume per l'applicazione dei rapporti di densità edilizia: i garage, le cantine, gli accessori vari posti al piano terra che abbiano un'altezza utile non superiore a m 2,40 misurata con riferimento alla quota del pavimento e all'intradosso della struttura orizzontale portante, con esclusione di controsoffitti o abbassamenti artificiali, e non superino il 50% della superficie utile abitabile come ai sensi del D.M.10.05.1977.</p>

## COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Metodi di calcolo del volume in applicazione del delibera di Consiglio comunale n. 30 del 22/10/2009 concernente la L.R. 14/09 "piano casa".

<p>dal 13-06-2001 al 02-05-2006</p>	<p>Volume del solido emergente dal terreno, dato dal prodotto della Sc x H. Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i locali praticabili nei sottotetti, come definiti all'art. 3 del R.E. vigente nel periodo;</li><li>• parti di locali non abitabili interrati;</li><li>• logge rientranti con profondità non superiore a m 1,50, dimensioni maggiori sono computate per la sola parte eccedente;</li><li>• i garage ai sensi dell'art. 9 della L.122/89 sino a un massimo di mc 45 per unità abitativa;</li><li>• i porticati di uso pubblico;</li><li>• i porticati al piano terra non chiusi su almeno due lati la cui superficie non sia superiore al 25% di quella coperta, superfici maggiori sono computate per la sola parte eccedente;</li><li>• i volumi tecnici, le scale esterne aperte e non coperte e le scale di sicurezza.</li></ul> <p>Vanno compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i locali seminterrati per la parte fuori terra ed interamente qualora abitabili o agibili.</li></ul>
<p>dal 03-05-2006 ad oggi</p>	<p>Volume del solido emergente dal terreno, dato dal prodotto della Sc x H. Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i locali praticabili nei sottotetti, come definiti all'art. 3 del R.E. vigente nel periodo;</li><li>• parti di locali non abitabili interrati;</li><li>• le logge rientranti con profondità non superiore a m 1,50, dimensioni maggiori sono computate per la sola parte eccedente;</li><li>• i garage ai sensi dell'art. 9 della L.122/89 sino a un massimo di mc 45 per unità abitativa;</li><li>• i porticati di uso pubblico;</li><li>• i porticati al piano terra non chiusi su almeno due lati la cui superficie non sia superiore al 25% di quella coperta, superfici maggiori sono computate per la sola parte eccedente;</li><li>• i volumi tecnici, le scale esterne aperte e non coperte e le scale di sicurezza;</li><li>• al fine di evitare la costruzione di locali interrati, nelle nuove edificazioni e negli interventi di demolizione e ricostruzione, per i locali ripostigli, lavanderia, W.C., C.T., ed equiparabili a stretto servizio della residenza, situati al piano terra dell'edificio ed aventi una altezza interna netta minore o uguale a m 2,40, non viene computato il volume urbanistico a condizione che la loro superficie utile sia contenuta nel 50% di quella utile abitabile dell'edificio stesso. Tale facoltà non è consentita nel caso in cui i locali di cui sopra vengano previsti esternamente alla superficie coperta dell'edificio o vengano costruiti sopra locali interrati o seminterrati.</li></ul> <p>Vanno compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i locali seminterrati per la parte fuori terra ed interamente qualora autonomamente utilizzabili, con esclusione dei garage.</li></ul>